



# CITTÀ di AVIGLIANA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

### OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2020. APPROVAZIONE

L'anno **2020**, addì **trenta**, del mese di **Settembre** dalle ore **18:28**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>BUSSETTI GIULIA</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TAVAN ENRICO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BOASSA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NEGRINO CAROLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PONTI FRANCESCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REVIGLIO ARNALDO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FALCHERO SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CALLEGARI TATJANA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 17      Assenti: 0

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Giulia Bussetti.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **ALIQUOTE I.M.U. 2020. APPROVAZIONE**

Relaziona il Sindaco.

Seguono interventi, risposte e repliche dei Consiglieri Roccotelli, Spanò, Picciotto e Sindaco.

Preso atto che il Sindaco nel suo primo intervento ha riassunto il quadro tariffario, per cui l'abitazione principale, "prima casa" di norma è esonerata. Le abitazioni principali di categorie catastali A1,A8, A9 relative agli immobili di pregio, passano dal 5,5 al 5,8 per mille. Gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito (*il refuso in proposta alle tabelle 3 e 4 viene corretto in quanto il riferimento non è più l'articolo 14 ma l'articolo 16 del regolamento IMU*), passano dall'8,1 all'8,4, così come gli immobili, nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati.

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esclusi, in quanto fabbricati a servizio di chi svolge un'attività agricola. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, cosiddetti immobili merce, che fino all' anno scorso pagavano TASI ora invece pagano, con la stessa aliquota, l' IMU a seguito dell'accorpamento della TASI e dell'IMU in un unico tributo. I terreni agricoli (ricordando che sono esentati quelli che sono condotti da coltivatori diretti) passano dal 9,6 al 9,9, così come le aree edificabili.

Gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, passano sempre dal 9,6 al 9,9; di questa aliquota il 7,6 per mille è di competenza dello Stato.

Gli immobili di categoria catastale A vuoti, non locati, privi di utenze, inutilizzati per un periodo superiore a sei mesi anche non continuativi restano al 10,6, aliquota massima. Le categorie D che fanno eccezione, quelle occupate da istituti di credito, cambio, assicurazioni, continuano a rimanere al 10,6 (anche in questo caso il 7,6 per mille è di competenza dello Stato). Infine gli Altri fabbricati passano dal 9,6 al 9,9.

Successivamente, rispondendo al Consigliere Roccotelli, il Sindaco rileva altresì che nella quarta tabella della proposta, per un errore materiale manca, dopo la riga 11, il rigo riportato nella medesima Tabella in premessa, per cui gli immobili della categoria catastale D5 hanno un trattamento differente, così come in rigo 10 la precisazione che la cat. D10 "strumentali all'attività agricola" mantiene l'esenzione. *Mancando formalmente detto rigo della tabella e la precisazione il Sindaco chiede di aggiungerle nel testo in approvazione.*

Il Consigliere Spanò dichiara infine di non condividere la proposta di aumento delle aliquote e suggerisce di avere maggiore attenzione alla spesa.

Al termine degli interventi la Presidente del C.C. chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 30 del 14/08/2020 redatta dall'Area Economico Finanziaria - Settore Tributi -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 113 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 e n. 112 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2020/2021/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 18/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della votazione:

Presenti	n. 17
Astenuti	n. ===
Votanti	n. 17
Favorevoli	n. 12 (i Consiglieri di maggioranza)
Contrari	n. 5 (i Consiglieri di minoranza)

## **DELIBERA**

Di accogliere la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria - Settore Tributi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui testo viene riportato con le correzioni e modifiche formali indicate dal Sindaco in sede di approvazione (*come sopra in corsivo*) ed evidenziate in giallo nel testo che segue:

### **<< ALIQUOTE I.M.U. 2020. APPROVAZIONE**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

**VISTO** l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dal sopracitato D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO**, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricoprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	- Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	-5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento  (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

**Richiamata,**

la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 28.10.2017 con la quale sono state confermate le seguenti tariffe vigenti a tutto il 31.12.2019, già introdotte dall'esercizio 2015 come da aliquote di seguito indicate :

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazioni principali di cui alle categ. Catastali A1 –A8 e A9	5,50 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.	8,10 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,10 per mille
Immobili di cui alla Cat. catastale A non locati <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille

Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	9,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri immobili (terreni e fabbricati)	9,60 per mille

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**CONSIDERATO** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle

Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020;

**CONSIDERATO** che

Per gli effetti della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, si è reso necessario trovare la copertura finanziaria per alcune spese precedentemente comunemente coperte tramite le entrate della Tassa Rifiuti,

Al suddetto scopo, si è reso necessario incrementare dello 0,3 per mille alcune delle aliquote vigenti, secondo il seguente prospetto :

IMU	
Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento I.M.U.	8,40 per mille
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

(Immobili merce)	
Terreni agricoli	9,90 per mille
Aree edificabili	9,90 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10	9,90 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati	9,90 per mille

**CONSIDERATO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

### **DELIBERA**

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati	Escluse dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,80 per mille
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso	8,40 per mille

gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento I.M.U.	
Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risiede nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati	8,40 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 ;	Escluse dall'IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Aree edificabili	9,90 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  Esclusi: immobili cat. D5 (per cui vedi oltre) e D10 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	9,90 per mille  (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>	10,60 per mille
Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)
Altri fabbricati	9,90 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;  
**di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente

per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.>>

**SUCCESSIVAMENTE**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta della Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 12 voti favorevoli (i Consiglieri di maggioranza) e 5 voti contrari (i Consiglieri di minoranza) su 17 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ve

## Area Economico Finanziaria / Tributi

*Proposta N. 30 del 14/08/2020*

**OGGETTO:** ALIQUOTE I.M.U. 2020. APPROVAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

**VISTO** l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dal sopracitato D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO**, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricoprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esclusi dall'IMU                                                                                                                                |
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011              | 5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento                                                  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994                                                                      | 1 per mille con possibilità di azzeramento                                                                                                      |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangano tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)              | 1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento<br><br>(Esenti dal 1° gennaio 2022)             |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                 | 7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento                                        |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                 | 8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento                                        |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D                                                                                                                   | 8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                 | 8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento                                             |

**Richiamata,**

la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 28.10.2017 con la quale sono state confermate le seguenti tariffe vigenti a tutto il 31.12.2019, già introdotte dall'esercizio 2015 come da aliquote di seguito indicate :

| <b>Tipologia imponibile</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Aliquota</b>                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati                                                           | Escluse dall'IMU                                                     |
| Abitazioni principali di cui alle categ. Catastali A1 –A8 e A9                                                                                                                                                      | 5,50 per mille                                                       |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.                                                                           | 8,10 per mille                                                       |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati | 8,10 per mille                                                       |
| Immobili di cui alla Cat. catastale A non locati <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>                                                                                             | 10,60 per mille                                                      |
| Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)                                                                                                                               | 10,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Immobili di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)                                                                                                                                                               | 9,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)  |
| Altri immobili (terreni e fabbricati)                                                                                                                                                                               | 9,60 per mille                                                       |

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al

comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**CONSIDERATO** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020;

**CONSIDERATO** che

Per gli effetti della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, si è reso necessario trovare la copertura finanziaria per alcune spese precedentemente comunemente coperte tramite dalle entrate della Tassa Rifiuti,

Al suddetto scopo, si è reso necessario incrementare dello 0,3 per mille alcune delle aliquote vigenti, secondo il seguente prospetto :

| IMU                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipologia imponibile                                                                                                                                      | Aliquota         |
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati | Escluse dall'IMU |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011                                                 | 5,80 per mille                                                      |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.                                                                           | 8,40 per mille                                                      |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati | 8,40 per mille                                                      |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994                                                                                                         | Escluse dall'IMU                                                    |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)                                                   | 1,00 per mille                                                      |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                    | 9,90 per mille                                                      |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                    | 9,90 per mille                                                      |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10                                                                                                                                     | 9,90 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>                                       | 10,60 per mille                                                     |
| Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)                                                                                                                               | 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)   |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                                                    | 9,90 per mille                                                      |

**CONSIDERATO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

## DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

| <b>Tipologia imponibile</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Aliquota</b>                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati                                                           | Escluse dall'IMU                                                    |
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011                                                 | 5,80 per mille                                                      |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.                                                                           | 8,40 per mille                                                      |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati | 8,40 per mille                                                      |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994                                                                                                         | Escluse dall'IMU                                                    |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)                                                   | 1,00 per mille                                                      |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                    | 9,90 per mille                                                      |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                    | 9,90 per mille                                                      |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D5 E D10                                                                                                                                     | 9,90 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>                                       | 10,60 per mille                                                     |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                                                    | 9,90 per mille                                                      |

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

il Direttore dell'Area  
ROSSATO VANNA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Giulia Bussetti  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*